

OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI BRUSIMPIANO (VA), EX ART. 24, DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100. PRESA D'ATTO ASSENZA CONDIZIONI CHE GIUSTIFICANO L'ALIENABILITA' DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI BRUSIMPIANO (VA).

Il Sindaco, Dott. Fabio Zucconelli, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Ricognizione partecipazioni possedute dal Comune di Brusimpiano (VA) ex art. 24, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100. Presa d'atto assenza condizioni che giustificano l'alienabilità delle partecipazioni possedute dal Comune di Brusimpiano (VA)”*, spiega l'argomento posto al punto n. 5 dell'ordine del giorno.

Conclusa la spiegazione a cura del Sindaco chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale di opposizione, Sig.ra Dolores Bigatti, la quale richiama il Piano di razionalizzazione, approvato dal Consiglio Comunale nel 2015 e chiede delucidazioni rispetto al nuovo provvedimento, che il Civico Consesso è chiamato ad approvare. Segue spiegazione del Segretario Generale, che evidenzia le finalità sottese alla nuova operazione di ricognizione.

Successivamente – constatata l'assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali presenti - il Presidente del Consiglio Comunale invita il Civico Consesso a deliberare sull'argomento posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

In conformità dell'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:

- presenti n. **10 (DIECI)**;
- Consiglieri astenuti n. **0 (ZERO)**;
- voti favorevoli n. **10 (DIECI)** legalmente espressi;
- voti contrari n. **0 (ZERO)**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 10 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;

CHIARITO che il citato D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - costituente il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) – è stato integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

PREMESSO che la compagine governativa dell'Ente, eletta alle consultazioni del mese di Maggio 2014, ha dato parziale applicazione alla previsione di cui all'art. 53, comma 23 della Legge 23/12/2000 n. 388, avente ad oggetto *“Disposizioni per la*

formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, come modificato dall’art. 29, comma 4 della Legge 29/12/2001 n. 448, che ammette la possibilità di attribuire “ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale”;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 4, comma 1 del T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni solo in società costituite esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2 del T.U.S.P. e di seguito riassunte:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, commi 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere, altresì, partecipazioni in società costituite al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio “... *tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

L’alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e, quindi, dall’approvazione della presente proposta di deliberazione. Le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore

efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate o, comunque, devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P.** – ossia della predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 2) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dal richiamato art. 4 del T.U.S.P.;
- 3) si tratta di Società che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 4) si tratta di Società che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.;
- 3) si tratta di Società previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.. Si pensi, ad esempio, alle società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; alle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; alle partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro; alle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo.

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- a) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

b) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2 del Codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute deve essere istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai criteri e prescrizioni, di seguito indicati. In particolare, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente vanno valutate con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

PREMESSO che in un'ottica di completezza e massima trasparenza di quella che è la situazione di possesso di partecipazioni del Comune di Brusimpiano (VA) in società si riporta di seguito una relazione afferente al "*Servizio idrico integrato*".

IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Con Deliberazione Consiliare n. 37 del 26/09/2013, il Comune di Brusimpiano (VA) ha aderito alla costituzione della Società in house a responsabilità limitata per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, denominata "**ALFA S.R.L.**".

Al Comune di Brusimpiano (VA) per la partecipazione alla Società in house di cui trattasi è stata riservata - avuto riguardo al numero degli abitanti residenti risultante dall'ultimo censimento espletato (2011) - una quota di partecipazione al capitale sociale pari a € 41,54 (Euro quarantuno virgola cinquantaquattro). La citata Società ha le caratteristiche definite nel proprio Statuto – sempre oggetto di approvazione da parte dell'organo consiliare con la citata Deliberazione n. 37 del 26/09/2013.

La ditta "ALFA S.R.L." - ha iniziato la propria attività il 1° Aprile 2016 ma solo per alcuni Comuni della Provincia di Varese.

In particolare, "ALFA S.R.L." non è ancora, ad oggi, operativa presso questo Ente. Giova evidenziare che a seguito di ricorso proposto da ASPEM S.p.a. in ordine alla scelta, da parte della Provincia di Varese, della modalità di gestione del servizio de quo, il TAR Lombardia, Sez. III[^] Milano, con Sentenza n. 1781/2016, depositata in data 3 Ottobre 2016 ha dichiarato l'inefficacia del contratto stipulato

tra ALFA S.r.l. e l'Ufficio d'Ambito territoriale Ottimale. La Sentenza in questione, di fatto, annulla tutti i processi che hanno portato alla formazione di ALFA S.r.l. e ne ha sospeso l'attività in attesa della Sentenza del Consiglio di Stato.

Dal canto suo ALFA S.r.l. ha promosso Ricorso in Appello al Consiglio di Stato avverso la richiamata Sentenza del TAR Lombardia, SEZ. III, n. 1781/2016 per l'annullamento e/o la riforma (previa cautelare sospensione) della citata sentenza.

Dopo il ricorso al TAR di ASPEM S.P.A. contro l'aggregazione degli Acquedotti nella società pubblica provinciale, il Consiglio di Stato ha di fatto congelato il ricorso, perché si è aperto uno spiraglio di mediazione.

L'accordo concluso nel mese di giugno 2017 prevede che ASPEM S.P.A. consentirà ad ALFA S.r.l. di completare la sua aggregazione in una società al 100% pubblica ma otterrà in cambio che i contratti idrici allacciati in 35 Comuni possano andare alla scadenza naturale, evitando, pertanto, che decadano subito.

La società “In house”, denominata “ALFA S.R.L.”, una volta divenuta operativa su tutti i Comuni della Provincia di Varese (attualmente serve appena il 35% degli abitanti della Provincia) assolverà ad un servizio di interesse generale, strettamente connesso con le finalità istituzionali dell'amministrazione, ed in quanto tale non in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007.

Fino a quando non sarà operativa “ALFA S.R.L.”, il Comune di Brusimpiano (VA) continuerà ad assicurare l'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue, per il tramite di Società private, individuate nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

ACCERTATO, pertanto, in conseguenza di quanto sopra riassunto che il Comune di Brusimpiano (VA) non detiene partecipazioni soggette all'alienazione, ex art. 24 del T.U.S.P;

RILEVATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2015, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2 del T.U.S.P.;

RILEVATO che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento delle uniche – sia pure minimali - partecipazioni detenute dal Comune in ALFA S.R.L.;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1 della Legge 7 agosto

1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”* - come modificato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 - recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3) del D.Lgs. n. 267/2000, acquisito al protocollo comunale il 25/09/2017 al n. 4238 e che viene allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale A) i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, B) il Visto di conformità del Segretario Comunale;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare – come di fatto approva - la ricognizione di tutte le partecipazioni, sia pure minimali, possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, dando atto, contestualmente, che il presente provvedimento ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2 del T.U.S.P. del Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23

dicembre 2014, n. 190, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.04.2015;

2. di prendere atto che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni minimali detenute dal Comune in ALFA S.R.L., per le motivazioni illustrate in premessa;

3. di dare atto, pertanto, che il Comune di Brusimpiano non detiene partecipazioni soggette all'alienazione ex art. 24 del T.U.S.P.;

4. che la presente Deliberazione sia trasmessa all'unica società partecipata dal Comune (ALFA S.R.L.), sia pure ad oggi non ancora operativa;

5. che copia della presente Deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 b del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;

6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Brusimpiano (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in via permanente sul Portale "*Amministrazione Trasparente*" di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 – così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 - sia nella Sezione principale, denominata "*Provvedimenti*" – Sotto Sezione, rubricata "*Provvedimenti Organi indirizzo politico*" sia nella Sezione principale, denominata "*Enti controllati*" – Sotto Sezione, rubricata "*Società partecipate*";

SUCCESSIVAMENTE

il Consiglio Comunale - su proposta del Presidente - con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- presenti n. **10 (DIECI)**;
- Consiglieri astenuti n. **0 (ZERO)**;
- voti favorevoli n. **10 (DIECI)** legalmente espressi;
- voti contrari n. **0 (ZERO)**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL
COMUNE DI BRUSIMPIANO (VA), EX ART. 24, DEL D.LGS. 19 AGOSTO
2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.
PRESA D'ATTO ASSENZA CONDIZIONI CHE GIUSTIFICANO
L'ALIENABILITA' DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL
COMUNE DI BRUSIMPIANO (VA).**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Dott. Fabio Zucconelli, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopra indicata.

Brusimpiano, 29/09/2017

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
f.to Dott. Fabio Zucconelli

PARERE DI DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, Dott. Gianbattista Calabria, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopra indicata.

Brusimpiano, 29/09/2017

Il Responsabile dell'Area Contabilità Tributi
f.to Dott. Gianbattista Calabria

VISTO CONFORMITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, esperita l'istruttoria di competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, attesta che la proposta di Deliberazione, sopra indicata, è conforme alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti.

Brusimpiano, 29/09/2017

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Giovanni Curaba